

Messaggio

numero

data

Dipartimento

7357

11 luglio 2017

CONSIGLIO DI STATO / DFE

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 12 dicembre 2016 presentata nella forma elaborata da Gabriele Pinoja e cofirmatari per la Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" per la modifica degli art. 31 e 134 della Legge tributaria

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio prendiamo posizione sull'iniziativa parlamentare elaborata del 12 dicembre 2016 della Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" per la modifica degli art. 31 e 134 della Legge tributaria.

I. I CONTENUTI DELL'INIZIATIVA

L'atto parlamentare propone che le spese di manutenzione, di costruzione e di miglioria ai fini fiscali possano essere dedotte o considerate costi di investimento solo se il fornitore della prestazione proveniente dall'estero è stato pagato mediante *«bonifico bancario o equivalente»* a livello di Legge Tributaria.

II. LE VALUTAZIONI DELL'INIZIATIVA

Ricordiamo che l'autorità fiscale ha già introdotto a livello di prassi la possibilità di chiedere al contribuente la documentazione del versamento non in contanti. Per quanto riguarda in modo specifico i contribuenti che deducono spese di manutenzione (art. 31 LT) o fanno valere investimenti di miglioria (art. 134 LT) per forniture o prestazioni da persone o ditte all'estero, l'autorità fiscale, *«a causa delle limitate possibilità di verifica tramite un controllo incrociato tra il contribuente residente ed il creditore all'estero»* esige già ora la *«produzione di un bonifico bancario (o mezzo simile) che certifichi l'avvenuto pagamento»* (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche 2016 della Divisione delle contribuzioni, pag. 25).

In termini operativi, la richiesta è quindi superflua, essendo già introdotta come prassi.

Per contro, la modifica della legge tributaria non appare opportuna, in quanto l'esame di compatibilità con la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e la Legge federale sull'imposta diretta (LIFD) deve essere compiuto in modo molto rigoroso, ciò che potrebbe mettere in discussione l'attuale prassi.

Ricordiamo che in Svizzera il diritto commerciale (Codice delle Obbligazioni) non vieta l'utilizzo del contante. Anche il recepimento recente nel diritto interno di normative contro il riciclaggio di denaro (GAFI) non ravvede problematiche particolari per versamenti in contanti inferiori a CHF 100'000.

Inoltre, i criteri per l'accettazione ai fini fiscali di determinati costi devono restare armonizzati a livello svizzero; in altri termini, lo spazio di manovra cantonale deve tener conto della realtà negli altri 25 Cantoni svizzeri.

III. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare in esame.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri